

CODICI DEONTOLOGICI: I MEDICI, GLI INFERNIERI E GLI ASSISTENTI SOCIALI DEVONO FORNIRE INFORMAZIONI CORrette SUI DIRITTI ESIGIBILI DEI LORO UTENTI

Riportiamo le parti più importanti dei Codici deontologici dei medici, degli infermieri e degli assistenti sociali, dalle quali risulta che gli operatori che agiscono per imporre le dimissioni da ospedali pubblici e da case di cura private di anziani malati cronici non autosufficienti e di persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile non solo violano le leggi vigenti, ma anche le fondamentali disposizioni che regolano le loro attività professionali.

Pertanto, in questi casi gli utenti possono rivolgersi ai rispettivi Ordini e Collegi per denunciare le false informazioni ricevute. È ovvio che tali segnalazioni devono essere sostenute dalle necessarie prove (testimonianze, scritti, ecc.).

Ricordiamo altresì che, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici».

Il testo del giuramento professionale dei Medici stabilisce, fra l'altro, quanto segue: «*Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà e l'indipendenza della professione; di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità e libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale ispirerò ogni mio atto professionale; di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l'eliminazione di ogni forma di disuguaglianza nella tutela della salute; (...) di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un'informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa, di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell'autonomia della persona; (...).*

Inoltre il **Codice di deontologia medica**, approvato nel 2014, stabilisce all'articolo 3 che «*doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della*

*libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera»; all'articolo 4 che «*il medico ispira la propria attività professionale ai principi della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura*» e all'articolo 23 che «*il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita*».*

Per quanto concerne il **Codice deontologico degli infermieri**, predisposto nel 2009 dalla Federazione nazionale Collegi Ipasvi, si segnalano gli articoli: 4 «*L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e della condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica*»; 5 «*Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'esercizio della professione infermieristica*»; 17 «*L'infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari, altri operatori, imprese, associazioni, organizzazioni*»; 27 «*L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti*».

ti interprofessionali e di una efficace gestione degli strumenti informativi»; 32 «L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'espressione, quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni»; 33 «L'infermiere che rilevi i maltrattamenti o privazioni a carico dell'assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente». Di particolare importanza le disposizioni finali secondo cui «le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale».

A sua volta nel **Codice deontologico degli assistenti sociali**, approvato nel 2009, si evidenziano i seguenti articoli: 3 «Il rispetto del Codice è vincolante per l'esercizio della professione per obbligo deontologico. La non osservanza comporta l'esercizio della potestà disciplinare»; 5 «La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, nel rispetto dei diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sulla affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali»; 8 «L'assistente sociale svolge la propria azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato sociale, di etnia, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione psichica o fisica, o di qualsiasi altra differenza che caratterizzi la persona»; 12 «Nella relazione

di aiuto l'assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell'intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e/o amministrative»; 14 «L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi e i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazione di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti»; 34 «L'assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l'esercizio dei propri diritti-doveri nell'ambito della collettività e favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, soprattutto in situazioni di svantaggio»; 37 «L'assistente sociale ha il dovere di porre all'attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di depravazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati, o di iniquità e ineguaglianza»; 39 «L'assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi e le prestazioni per favorire l'accesso e l'uso responsabile delle risorse, a vantaggio di tutte le persone, contribuendo altresì alla promozione delle pari opportunità».

ACCORDO INPS E OSPEDALI PEDIATRICI: CERTIFICATO UNICO PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ

Come è stato segnalato da Vittorio Spinelli su "Avvenire" del 18 aprile 2017, «la tutela della disabilità dei minori si avvale ora di un particolare accordo, siglato a Roma la scorsa settimana, tra l'Inps e gli ospedali pediatrici Bambino Gesù di Roma, Gaslini di Genova e Meyer di Firenze, con lo scopo di ridurre il disagio dei minori disabili e delle loro famiglie lungo l'iter sanitario che conduce al riconoscimento delle prestazioni economiche. I quattro enti hanno concordato un "Protocollo sperimentale di intesa" che consentirà ai medici dei rispettivi ospedali di disporre di un "certificato specialistico pediatrico", con tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale evitando al minore successivi esami ed accertamenti.

Il "certificato", che è stato predisposto dall'Inps e dalla Società italiana di pediatria, contiene tutti gli elementi utili all'accertamento della specifica patologia.

Per effetto del Protocollo, le domande delle famiglie per la visita presso le Commissioni Inps, potranno essere definite celermente, anche attraverso la valutazione della semplice documentazione agli atti».